

REGOLAMENTO (CE) N. 710/95 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2376/94⁽²⁾, in appresso denominato « regolamento provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione a colori (in appresso denominati « televisori a colori ») originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia.

Con il regolamento (CE) n. 140/95⁽³⁾, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi che scade il 3 aprile 1995.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto e hanno chiesto e ottenute di essere sentite.
- (3) Le parti che lo hanno chiesto sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni comunicate.
- (4) Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in considerazione e le risultanze

della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (5) Poiché non sono state presentate nuove prove o argomentazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le risultanze di cui ai punti 8-18 del regolamento provvisorio.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (6) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, diversi esportatori hanno messo in discussione lo status dei denunzianti, sostenendo che i criteri usati per definire l'« attività principale » dei produttori (punto 23 del regolamento provvisorio) erano insufficienti, in particolare in considerazione del fatto che le importazioni dell'industria comunitaria provenienti dai paesi interessati rappresentavano fino al 25 % della produzione comunitaria venduta nella Comunità.

Va ricordato a questo proposito che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso denominato « regolamento di base ») lascia alle istituzioni comunitarie un margine di discrezione nel riferire l'espressione « industria comunitaria » al resto dei produttori comunitari, qualora gli altri produttori siano collegati agli esportatori interessati o siano essi stessi importatori del prodotto in questione.

Nel caso specifico sono state fornite prove sufficienti per dimostrare che i produttori comunitari che importavano dai paesi interessati dal procedimento intendevano essere presenti sul mercato con una gamma di modelli per quanto possibile completa oppure proteggere nicchie di mercato che sarebbero scomparse senza la vendita dei modelli in questione. Si è inoltre tenuto conto del fatto che la decisione di importare i televisori a colori dai paesi interessati era stata presa dai produttori in questione in parte a causa delle pratiche di dumping che avevano provocato il pregiudizio e che i prezzi di dette importazioni non erano inferiori ai prezzi già eccessivamente basse applicati sul mercato comunitario.

Un esportatore ha inoltre affermato che, a causa del preteso insufficiente status dei denunzianti, il pregiudizio era stato valutato su una base troppo esigua. Lo status dei denunzianti è stato oggetto di

⁽¹⁾ GU n. 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽²⁾ GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 28. 1. 1995, pag. 1.